

**Votazione popolare
del 5 giugno 2005
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Accordi di Schengen
e Dublino**
- 2 Legge sull'unione domestica
registrata**



Su che cosa si vota?

Accordi di Schengen e Dublino

Con la partecipazione all'Accordo di Schengen, viaggiare sarà più agevole perché si rinuncia al controllo sistematico dei passaporti, mentre la lotta contro la criminalità internazionale sarà potenziata grazie alla cooperazione internazionale. L'Accordo di Dublino mira a combattere gli abusi in materia d'asilo: grazie alla collaborazione internazionale, una domanda di asilo dovrà essere trattata una sola volta in tutto il territorio dell'UE e della Svizzera. Contro la partecipazione della Svizzera a Schengen e Dublino è stato lanciato il referendum.

**Primo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 4–14
Testo in votazione	pagine 22–47

Legge sull'unione domestica registrata

Consiglio federale e Parlamento sostengono una legge che consente alle coppie omosessuali di tutelare giuridicamente la loro comunione di vita. Contro questa legge è stato lanciato il referendum.

**Secondo
oggetto**

Spiegazioni	pagine 16–21
Testo in votazione	pagine 48–79

Accordi di Schengen e Dublino

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'**associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 129 voti contro 60 e 3 astensioni,
il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 3 e 2 astensioni.

L'essenziale in breve

Nel quadro delle trattative bilaterali II con l'UE, la Svizzera ha saputo negoziare con successo la propria partecipazione agli Accordi di Schengen e Dublino. Con tali Accordi viene rafforzata la collaborazione internazionale in materia di polizia, giustizia, visti e asilo. Nel contempo si impedisce che i Paesi limitrofi effettuino alla frontiera svizzera controlli sistematici che ostacolano il traffico.

Nell'interesse
della Svizzera

- L'Accordo di Schengen abolisce i controlli sistematici dei passaporti alla frontiera tra i Paesi che vi hanno aderito. Grazie a una serie di misure, esso aumenta inoltre la sicurezza. Tali misure comprendono, nel quadro della collaborazione transfrontaliera, controlli alla frontiera esterna dello spazio di Schengen e l'impiego di una banca dati per la ricerca di persone e oggetti (SIS).
- Dire sì a Schengen non significa per la Svizzera che i controlli alla frontiera vengano soppressi. Il Corpo svizzero delle guardie di confine continuerà a controllare le merci e, in tal ambito, potrà controllare anche le persone. Gli impianti doganali non saranno smantellati. Come oggi, si procederà a controlli anche all'interno del Paese.
- L'Accordo di Dublino prevede che una procedura d'asilo sia trattata in uno solo degli Stati aderenti. Grazie a Eurodac – banca dati delle impronte digitali – le persone che hanno già presentato una domanda di asilo potranno essere identificate e respinte.

Maggiore
sicurezza

Mantenimento
dei controlli
alla frontiera

Collaborazione
in materia d'asilo

Diversi comitati hanno lanciato il referendum. Si teme che senza i controlli sistematici al confine aumenti la criminalità e che con questi due Accordi si prepari l'adesione all'UE. Anche la modifica della legge sulle armi solleva obiezioni.

Obiezioni e timori

Consiglio federale e Parlamento approvano la partecipazione della Svizzera ai due Accordi. Nonostante l'aumento della mobilità, essi prevedono maggior sicurezza e meno domande di asilo multiple. Inoltre, Schengen sortirà effetti positivi per il turismo. I due Accordi proseguono la via bilaterale e lasciano aperte tutte le possibilità per la futura politica europea.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Gli Stati aderenti a Schengen hanno abolito, in linea di principio, i controlli sistematici delle persone alle frontiere comuni. Contemporaneamente hanno inasprito i controlli alle frontiere con gli Stati terzi (frontiera esterna). Oggi la Svizzera è proprio uno di questi Stati terzi; ed è infatti già accaduto che i Paesi limitrofi abbiano intensificato temporaneamente i controlli alla frontiera svizzera, causando lunghi tempi d'attesa.

Mobilità
e sicurezza

Nel decreto federale si stabilisce chiaramente che il Corpo delle guardie di confine continuerà ad adempiere compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia dei Cantoni e della Confederazione. La sovranità cantonale in materia di polizia è comunque salvaguardata. Il Corpo delle guardie di confine conserverà almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.

Gli effettivi
del Corpo delle
guardie di confine
non diminuiranno

Controlli alla frontiera in Svizzera

Anche con Schengen, il Corpo delle guardie di confine continuerà a svolgere il suo lavoro. Come finora, dovrà procedere a controlli delle merci poiché la Svizzera non fa parte dell'unione doganale dell'UE. In tale contesto potranno essere controllate anche le persone. Gli stranieri che entrano in Svizzera dovranno comunque sempre avere con sé un passaporto o un documento d'identità. In determinate situazioni di rischio sarà possibile eseguire temporaneamente controlli sistematici di persone. Vi saranno inoltre controlli mobili mirati all'interno del Paese.

Per garantire la sicurezza nonostante la libertà di viaggiare, l'UE ha rafforzato la collaborazione tra polizia e giustizia. Il fulcro di tale collaborazione è costituito dal sistema di ricerca SIS. Inoltre, gli Stati membri dell'UE si coadiuvano a vicenda nei procedimenti penali in corso. I nuovi strumenti impiegati nel settore della sicurezza hanno lo scopo di evitare che chi è passibile di pena fugga in un altro Paese.

Mezzi più efficaci
per la polizia
e le autorità penali

Sistema d'informazione di Schengen (SIS)

Il SIS è una banca dati in cui sono registrate persone ricercate dalla polizia, soggette al divieto d'entrata o scomparse e oggetti rubati. Attualmente contiene all'incirca 12 milioni di schede consultabili in qualsiasi momento, anche durante i controlli mobili. Vi sono collegate le autorità di polizia, di sorveglianza delle frontiere e dei visti di 13 Paesi membri dell'UE, della Norvegia e dell'Islanda. Presto vi si aggagheranno la Gran Bretagna, l'Irlanda e i nuovi Stati membri dell'UE.

Il sistema di sicurezza di Schengen prevede anche una politica comune in materia di visti. Tutti gli Stati aderenti a Schengen rilasciano i visti secondo criteri uniformi e le domande sono esaminate approfonditamente.

Politica comune
in materia di visti

Qualora sospetti che vi siano abusi nel rilascio dei visti, la Svizzera potrà esigere che le domande provenienti da Stati a rischio le vengano sottoposte per consultazione. Se necessario, potrà porre il veto per bloccare una domanda di visto e mantenere in vigore divieti d'entrata in Svizzera nei confronti di titolari di un visto Schengen.

La Svizzera
potrà dire la sua

Il visto Schengen

Con un solo visto, il visto Schengen, i viaggiatori possono visitare tutti i Paesi membri dell'UE durante tre mesi. Attualmente, tuttavia, per visitare la Svizzera hanno bisogno di un visto supplementare. Con la partecipazione a Schengen, il visto Schengen sarà valido anche per la Svizzera, il che avrà ricadute positive per il turismo svizzero. Inoltre, gli stranieri che vivono in Svizzera e che oggi hanno bisogno di un visto per i Paesi membri dell'UE potranno recarvisi senza visto.

L'Accordo prevede anche misure contro gli abusi in materia di armi. La legge svizzera sulle armi è già in gran parte conforme a tali misure. Un importante adeguamento è tuttavia stato necessario per estendere alle armi acquistate a titolo privato o ereditate la regola da tempo vigente per le armi acquistate presso un commerciante: a seconda del tipo d'arma, l'acquisto deve essere comunicato o si deve chiedere un permesso d'acquisto di armi. Chi non è tiratore, cacciatore o collezionista d'armi dovrà ora indicare il motivo dell'acquisto ma, come in precedenza, non dovrà fornire la prova della necessità.

Misure contro
gli abusi in
materia di armi

L'Accordo di Dublino è connesso con lo spazio di sicurezza di Schengen. Dublino disciplina quale Paese sia competente per l'esame di una domanda di asilo. Ulteriori domande presentate dalla stessa persona (le cosiddette domande multiple) non dovranno più essere trattate. Si presume che la Svizzera, applicando la normativa di Dublino, possa riconsegnare più richiedenti l'asilo agli altri Paesi di quanti non ne debba riaccettare. Data la sua situazione geografica, la Svizzera non è infatti annoverata tra i tradizionali Paesi di primo asilo.

Cooperazione
nel settore
dell'asilo

Eurodac

Nella banca dati Eurodac sono registrate le impronte digitali delle persone che hanno presentato una domanda di asilo in uno dei 27 Stati aderenti al sistema di Dublino. Grazie a Eurodac è facile stabilire se una persona ha già presentato una domanda e, se del caso, quale Stato debba esaminarla.

Durante i negoziati su Schengen è stato possibile salvaguardare contrattualmente il segreto bancario in materia di imposte dirette (imposta sul reddito e sulla sostanza). Di conseguenza, la Svizzera non adotterà gli eventuali futuri sviluppi del diritto di Schengen che potrebbero compromettere il segreto bancario concernente le imposte dirette.

Segreto bancario
per le
imposte dirette

Nei prossimi anni i costi di Schengen e Dublino ammonteranno per la Confederazione in media a 7,4 milioni di franchi all'anno. La collaborazione nel quadro della normativa di Dublino consentirà invece un sostanziale calo delle spese. Qualora la Svizzera non partecipasse all'Accordo di Dublino, bisognerebbe quindi attendersi costi supplementari per la Confederazione.

Ripercussioni
finanziarie

Oltre a Schengen e Dublino, i Bilaterali II comprendono altri Accordi, segnatamente quelli riguardanti la fiscalità del risparmio, la lotta contro la frode, i prodotti agricoli trasformati, l'ambiente, la statistica, la promozione delle opere audiovisive e le pensioni. Contro questi Accordi non è stato lanciato il referendum e la Svizzera li ratificherà prossimamente. Un rifiuto di Schengen e Dublino non inciderebbe sugli altri Accordi.

Nessuna
connessione
con gli altri
Bilaterali II

Per quanto attiene all'ulteriore sviluppo della normativa di Schengen, la Svizzera avrà il diritto di partecipazione ma non disporrà del diritto di voto formale. Le nuove regole dovranno essere sottoposte al Consiglio federale e al Parlamento e, in caso di referendum, anche al Popolo. Il periodo transitorio fino all'attuazione è di due anni. Se le nuove regole venissero respinte, l'Accordo di Schengen potrà essere disdetto.

Diritto di
partecipazione
all'ulteriore
sviluppo

Maggiori informazioni

I testi degli Accordi con l'UE sull'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, compresi gli allegati e il relativo messaggio del Consiglio federale, sono consultabili sul sito Internet <http://www.europa.admin.ch>.

Gli argomenti dei Comitati referendari

Diversi comitati hanno lanciato il referendum.

Il «Comitato d'azione contro l'adesione a Schengen/UE» presenta i seguenti argomenti:

« Schengen significa: più criminali, più disoccupati e adesione all'UE.

Schengen significa via libera ai criminali

Le disposizioni centrali del diritto di Schengen recitano: «le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone. È così vietato alle competenti autorità di frontiera effettuare controlli in genere alle frontiere interne. Con la soppressione dei controlli alle frontiere è soppresso anche l'obbligo, determinato dall'attraversamento della frontiera, di produrre o di esibire i documenti di viaggio in corso di validità.» (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, art. 2/Decisione del 26. 4. 1994)

Più chiaro di così: lo scopo di Schengen – contrariamente a quanto sostiene il Consiglio federale – non è la sicurezza. Si vogliono eliminare i controlli alle frontiere e le frontiere stesse.

Attualmente ogni anno 140000 persone sono respinte alla frontiera o consegnate alla polizia. Con Schengen queste persone entrano nel nostro Paese. E apriamo le porte ad altre decine di migliaia di criminali, fuorilegge, lavoratori clandestini, prostitute coatte e persino terroristi, che nei Paesi dell'est ottengono senza alcun esame un visto per Schengen.

Chi sostiene che Schengen non cambia «praticamente» nulla alle frontiere non dice la verità. Infatti, anche nei controlli delle merci, che continueranno ad essere possibili, si potranno effettuare controlli di persone soltanto se sussiste un sospetto concreto.

Lo conferma persino il direttore della Direzione generale delle dogane Dietrich: «Non possiamo controllare più nessuno per il semplice fatto che valica la frontiera.» (Berner Zeitung, 5. 2. 05).

Molte guardie di frontiera ed esperti di polizia guardano a Schengen con grande preoccupazione. Ma dall'«alto» hanno imposto loro di tacere e dunque non possono esprimersi in pubblico.

Schengen ci sottopone al diritto straniero

Con Schengen dobbiamo sottoporci a più di 500 pagine di diritto straniero. E per la prima volta nella storia del nostro Stato federale dobbiamo anche recepire nuovo diritto UE senza poter decidere in merito.

Schengen ci obbliga ad eliminare i controlli alle frontiere, ci impone un diritto e giudici stranieri, ma anche una politica dei visti e dell'asilo svantaggiosa e livellata. Schengen priva della sua sostanza il nostro segreto bancario. Questo spiega perché si sia costituito anche un comitato economico contro Schengen. Nessuna persona ragionevole firmerebbe un simile trattato!

Ancora nel 1999 il Consiglio federale respingeva Schengen, perché con questo trattato sarebbero «inevitabili» «trasferimenti di sovranità ad autorità sovranazionali» (cessione dei diritti popolari all'UE). Oggi il Consiglio federale sostiene il contrario.

Schengen ci spinge nell'UE

Con Schengen il Consiglio federale vuole entrare nell'UE. La consigliera federale Calmy-Rey lo ha confermato nella sua conferenza stampa del 24. 4. 2003: «Intensificando i rapporti bilaterali con l'UE possiamo preparare il terreno per l'adesione all'UE».

Conclusione: Schengen significa apertura delle frontiere, più criminali, più lavoratori clandestini, salari più bassi, più Svizzeri senza lavoro, soggezione al diritto straniero e in definitiva adesione all'UE. »

Il Comitato federale per una Svizzera neutrale, sovrana e democratica presenta i seguenti argomenti:

« **Schengen** = perdita di sovranità e di potere di codecisione democratica; frontiere aperte alla criminalità organizzata e alle multinazionali; svantaggi per le PMI svizzere, le collettività pubbliche e le opere sociali; minor sicurezza; sorveglianza dei cittadini e rafforzamento dello Stato poliziesco.

Dublino = minaccia per la nostra tradizione umanitaria in materia d'asilo; aumento di «sans papiers». Per queste ragioni dite **NO!** Per maggiori informazioni:

www.modello-svizzero.ch www.chance21.ch www.europa-magazin.ch »

Il «Comitato per un diritto liberale sulle armi» presenta i seguenti argomenti:

« Nell'UE la detenzione di armi è disciplinata dallo Stato, in Svizzera lo Stato è il Popolo. Il possesso di un'arma è il pegno della fiducia che il nostro Stato ripone nei suoi cittadini. L'articolo 3 della legge sulle armi (LArm) ci garantisce oggi il diritto a un'arma. Secondo l'Accordo, chi non è tiratore, cacciatore o collezionista dovrà fornire un motivo valido per giustificare l'acquisto di un'arma (vi saranno dunque due classi di proprietari di armi). Sinora era permesso ricevere o trasmettere in eredità le nostre armi, in futuro sarà necessario un permesso di acquisto di armi su cui verrà pure riscossa una tassa! Sarà introdotto l'obbligo di dichiarare tutti i cambiamenti di proprietario. In questo modo rinunciamo al nostro diritto secolare al possesso responsabile di un'arma. Inoltre, l'evoluzione della nostra LArm – per quanto permangano ancora divergenze – dovrà allinearsi totalmente all'UE. Nello spazio di Schengen questa perdita di sovranità non è compensata da nessun miglioramento della sicurezza. In merito a futuri adeguamenti della direttiva UE sulle armi avremo certo la possibilità di esprimere il nostro parere, ma non potremo decidere nulla. Secondo l'articolo 7 paragrafo 4 l'UE ha l'ultima parola e se non accettiamo un adeguamento «... il presente accordo non è più considerato applicabile...»; poco credibile se consideriamo il restante contenuto dell'Accordo di Schengen. Non abbiamo bisogno di rovinare la LArm. Su questa legge deve poter continuare a decidere il Popolo. »

Parere del Consiglio federale

Schengen doterà la Svizzera di strumenti efficaci per la lotta contro la criminalità internazionale. Contemporaneamente sarà assicurata la fluidità del traffico alle frontiere. Dublino impedisce le domande di asilo multiple e quelle abusive; la tradizione umanitaria del nostro Paese sarà comunque salvaguardata. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per le seguenti ragioni:

Grazie all'Accordo di Schengen, la Svizzera ha la garanzia che i Paesi limitrofi, salvo in situazioni eccezionali, non eseguiranno alle frontiere controlli tali da ostacolare il traffico. Questa garanzia riveste un'importanza anche economica, in quanto la Svizzera intrattiene intensi rapporti commerciali con i suoi vicini.

Fluidità del traffico
alle frontiere

I criminali, i contrabbandieri e le bande di passatori agiscono a livello transfrontaliero. Per questo motivo è necessaria una maggiore collaborazione internazionale tra polizia e giustizia. Schengen offre strumenti moderni e adeguati: la banca dati di ricerca delle persone SIS collega tra di loro le autorità di polizia, dei visti e della sorveglianza delle frontiere degli Stati Schengen. Per la Svizzera, data la sua posizione al centro dell'Europa, questo significa maggiore sicurezza: esattamente il contrario di quanto affermano gli oppositori.

Maggiore
sicurezza grazie
a Schengen

Visto che la Svizzera non fa parte dell'unione doganale europea, la prassi alle nostre frontiere rimarrà praticamente invariata. Il Corpo delle guardie di confine continuerà a controllare il traffico delle merci e in tal ambito, a titolo di misura di polizia, potrà controllare le persone. Nessun impianto doganale sarà smantellato. Le guardie di confine, in collaborazione con i corpi di polizia cantonali, potenzieranno inoltre i controlli a sorpresa all'interno della Svizzera. Il Corpo delle guardie di confine conserverà almeno gli effettivi di cui disponeva nel dicembre 2003.

Mantenimento
dei controlli
alle frontiere

Schengen permetterà di aumentare la sicurezza. Praticamente tutti gli enti responsabili di questo settore in Svizzera lo confermano: la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia accoglie con favore la maggiore sicurezza, mentre il Corpo delle guardie di confine e la Federazione svizzera dei funzionari di polizia si sono espressi chiaramente a favore di Schengen.

Anche i Cantoni accolgono con favore la maggiore sicurezza

Anche in futuro le persone perseguitate dovranno ottenere l'asilo. La collaborazione nel quadro dell'Accordo di Dublino impedisce tuttavia che i richiedenti respinti nell'UE possano sottoporsi a una nuova procedura d'asilo in Svizzera. Le persone che hanno già presentato una domanda altrove saranno identificate mediante la banca dati delle impronte digitali Eurodac e ricondotte nel Paese competente.

Miglioramento della situazione nel settore dell'asilo

La partecipazione a Schengen porterà benefici all'economia. Infatti, il segreto bancario in materia di imposte dirette è salvaguardato per contratto. Anche il visto Schengen porterà vantaggi, soprattutto al turismo: i viaggiatori muniti di un visto Schengen non necessiteranno di un visto supplementare per poter trascorrere le vacanze in Svizzera. Ciò significa che verosimilmente aumenterà il numero dei turisti provenienti in particolare da mercati in espansione quali l'Asia e la Russia. Anche i viaggiatori d'affari trarranno profitto dal nuovo visto.

Benefici per il turismo e l'economia

Un comitato referendario teme restrizioni incisive nel nostro diritto sulle armi. Questo timore è ingiustificato. Il Consiglio federale è venuto incontro alle esigenze delle associazioni dei collezionisti di armi e dei tiratori. Sono tuttavia necessarie regole minime contro gli abusi in questo settore. Risulta ragionevole che l'acquisto di armi tra privati sia soggetto alle medesime condizioni vigenti per il commercio. Come oggi, chi intenderà acquistare un'arma non dovrà fornire alcuna prova della necessità. Un registro centrale delle armi non è necessario e i militari potranno ancora conservare la loro arma a casa.

Modifiche giustificate del diritto in materia di armi

Considerato che le esigenze di sicurezza evolvono continuamente, le regole di Schengen saranno anch'esse adeguate agli sviluppi futuri. La Svizzera potrà partecipare attivamente a tale processo. Essa dovrà tuttavia riprendere le modifiche dell'Accordo unicamente se saranno state accettate dal Consiglio federale e dal Parlamento, oltre che dal Popolo in caso di referendum. Inoltre, la Svizzera non sarà assoggettata alla Corte di giustizia europea. La sovranità del nostro Paese, i processi decisionali democratici e le possibilità di referendum non saranno quindi messi in discussione. Se le nuove regole non saranno accettate, in ultima analisi l'Accordo potrà essere disdetto.

Sovranità
e democrazia
diretta sono
salvaguardate

Complessivamente la partecipazione a Schengen e Dublino dovrebbe consentire di realizzare risparmi consistenti. Infatti, grazie a Dublino si potranno evitare spese supplementari dovute alle domande di asilo reiterate. Relativamente contenute saranno invece le spese nel settore della polizia, ad esempio per il Sistema d'informazione di Schengen (SIS).

Risparmi
consistenti

Con Schengen e Dublino, la Svizzera ha negoziato un trattato adeguato alle sue esigenze e peculiarità. Anche all'interno di Schengen essa godrà di uno statuto speciale, ma potrà beneficiare di tutte le misure volte a rafforzare la sicurezza e dello sgravio nel settore dell'asilo. La Svizzera potrà sfruttare i vantaggi di Schengen e Dublino senza per questo dovere aderire all'UE.

Nessun nesso
con l'adesione
all'UE

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.

Legge sull'unione domestica registrata

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (**legge sull'unione domestica registrata, LUD**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sull'unione domestica registrata.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 112 voti contro 51 e 16 astensioni,
il Consiglio degli Stati con 33 voti contro 5 e 4 astensioni.

L'essenziale in breve

Oggi le coppie omosessuali in Svizzera sono svantaggiate in molti ambiti della vita. La nuova legge sull'unione domestica registrata migliora la loro posizione giuridica senza equiparare l'unione domestica registrata al matrimonio.

Eliminare
gli svantaggi

La nuova legge consente alle coppie omosessuali di far registrare la loro unione all'ufficio dello stato civile e quindi di tutelarla giuridicamente. L'unione domestica registrata fonda una comunione di vita con diritti e doveri reciproci ed è trattata giuridicamente come il matrimonio ad esempio in campo fiscale, ereditario, delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale.

Tutelare
giuridicamente
la relazione

La legge sull'unione domestica registrata non consente invece a due donne o a due uomini di adottare insieme un bambino. Anche le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono loro vietate. Non possono quindi fondare una famiglia nel senso stretto del termine.

È esclusa
la fondazione
di una famiglia

Contro la legge è stato lanciato il referendum. Il comitato contrario alla legge vede in essa un pericolo per il matrimonio e la famiglia. Ritiene inoltre che la legge sia inutile perché il diritto in vigore consente alle coppie omosessuali di regolare a sufficienza la loro relazione.

Motivi del
referendum

Consiglio federale e Parlamento ritengono che la legge sull'unione domestica registrata sia necessaria e opportuna. Le coppie omosessuali devono avere la possibilità di tutelare giuridicamente la loro comunione e di assumersi responsabilità reciproche. Riconoscendo l'unione domestica registrata si eliminano le disparità di trattamento e i pregiudizi.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

La legge sull'unione domestica registrata disciplina in modo semplice e moderno la comunione di vita di due adulti con tendenze omosessuali.

Una legge semplice e moderna

Due persone dello stesso sesso possono far registrare la loro unione all'ufficio dello stato civile. Non possono essere parenti né essere vincolati da una precedente unione domestica registrata o essere coniugati. Il loro stato civile è «in unione domestica registrata».

Registrazione dell'unione

Con la nuova legge, i partner sono obbligati ad assistersi e a rispettarsi reciprocamente. Provvedono in comune al mantenimento dell'unione domestica e possono disporre della loro abitazione solo di comune accordo. Su richiesta devono informarsi reciprocamente sui loro redditi, la sostanza e i debiti.

Responsabilità reciproche

La registrazione dell'unione domestica, diversamente dal matrimonio, non ha ripercussioni sul cognome legale. Per quanto concerne il diritto di dimora e la cittadinanza svizzera valgono invece le stesse condizioni che si applicano ai coniugi. Per le coppie registrate non è tuttavia possibile la naturalizzazione agevolata.

Cognome, dimora e cittadinanza

In importanti settori come il diritto successorio, le assicurazioni sociali e la previdenza professionale, le coppie omosessuali hanno gli stessi diritti e doveri dei coniugi. Se non è convenuto altrimenti, ogni partner dispone liberamente del proprio patrimonio.

Diritti e doveri

Le coppie dello stesso sesso non possono adottare bambini. Non possono nemmeno adottare un figlio biologico del partner. È esclusa anche la procreazione medicalmente assistita (per es. l'inseminazione artificiale).

Vietate l'adozione e la procreazione medicalmente assistita

Una coppia che vuole sciogliere l'unione di comune accordo può rivolgersi al giudice. Se i partner vivono separati da almeno un anno, è possibile anche lo scioglimento su domanda di un singolo partner. Se un partner si trova in stato di bisogno, il giudice può fissare contributi di mantenimento.

Regolamentazione dello scioglimento dell'unione

Argomenti del Comitato referendario

« NO alla legge sull'unione domestica registrata

Una legge inutile

Oggi le persone con orientamento omosessuale non sono più emarginate. Affinché il loro modo di vita sia accettato dalla società la legge sull'unione domestica registrata non è dunque necessaria, né sussiste l'esigenza materiale di creare una nuova forma di stato civile. Le coppie omosessuali hanno già oggi la possibilità, entro il quadro legale attuale, di pattuire liberamente diritti e obblighi reciproci (ad es. diritto di visita in ospedali e altre istituzioni). Le lacune ancora esistenti in questo campo possono essere colmate con modifiche legislative minime.

Un segnale sbagliato

In un rapporto del 1999 il Dipartimento federale di giustizia e polizia definisce il matrimonio non tanto come riconoscimento giuridico dell'unione di due adulti, bensì quale istituto giuridico a promozione dello sviluppo della comunità statale. In virtù della sua funzione generativa ed educativa il matrimonio tra uomo e donna come pure la famiglia devono pertanto essere durevolmente sostenuti e promossi dallo Stato. Un'ampia equiparazione nel diritto civile tra l'unione registrata di coppie omosessuali e il matrimonio tradizionale costituirebbe da parte dello Stato un segnale sbagliato e creerebbe inoltre nuove disuguaglianze. L'adozione della legge sull'unione registrata indurrebbe inoltre le coppie registrate a rivendicare ben presto un diritto all'adozione di figli e alla medicina della procreazione assistita. Qualora sia proposto ricorso per discriminazione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Svizzera potrebbe essere costretta a sancire questi diritti nella legge.

Un onere sproporzionato

Nei Paesi che già conoscono l'unione registrata di coppie omosessuali, questa possibilità è sfruttata da meno dell'1% degli interessati e il tasso di separazione tra questi ultimi è estremamente elevato. L'onere per la creazione e l'applicazione di una legge sull'unione registrata pare pertanto affatto sproporzionato. Inoltre, altre forme di convivenza non matrimoniale ne risulterebbero svantaggiate.

www.nein-zum-partnerschaftsgesetz.ch »

Parere del Consiglio federale

Con la legge sull'unione domestica registrata viene riconosciuta e disciplinata legalmente la convivenza della coppia omosessuale. Il Consiglio federale sostiene il progetto soprattutto per i seguenti motivi:

Nella nostra società l'esistenza di coppie omosessuali è una realtà. Questo tipo di convivenza oggi non è sufficientemente tutelato dal profilo giuridico. Con la nuova legge, due persone dello stesso sesso potranno fondare una relazione basata sulla fiducia e sull'assistenza reciproca. Questa soluzione è nell'interesse dello Stato e della società.

Nell'interesse
dello Stato
e della società

Le coppie omosessuali sono oggi svantaggiate per diversi aspetti. Un uomo che per anni si è occupato dell'economia domestica per il suo compagno, alla morte di quest'ultimo non ha diritto per legge a una parte dell'eredità. Una donna che interrompe l'attività professionale per curare per diversi anni la sua compagna malata, dopo lo scioglimento della relazione può trovarsi in difficoltà se non le vengono versati i contributi di mantenimento. È quindi giunto il momento di migliorare la posizione giuridica di queste coppie.

Migliorare la
posizione giuridica

Alcuni Cantoni hanno emanato leggi per migliorare giuridicamente la posizione delle coppie omosessuali. Dal momento che queste leggi valgono solo sul territorio cantonale, i cambiamenti di domicilio possono provocare problemi. Per di più, alcuni importanti aspetti della vita non possono essere disciplinati dal diritto cantonale. È quindi necessaria una soluzione a livello federale.

È necessaria
una soluzione
a livello federale

Con la registrazione, due adulti dello stesso sesso consolidano la loro comunione di vita. Non costituiscono tuttavia la base per creare una famiglia, dal momento che non possono ricorrere all'adozione e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Contrariamente all'opinione del comitato referendario, un'unione di questo tipo non mette quindi in pericolo il matrimonio.

Nessuna minaccia
per il matrimonio
e la famiglia

La legge sull'unione domestica registrata è una legge molto snella, che non implica onerosi adeguamenti del diritto cantonale e comunale. Il lavoro per gli uffici dello stato civile aumenterà di poco, perché in tutta la Svizzera il numero di registrazioni di coppie omosessuali sarà molto inferiore a quello dei matrimoni.

Onere limitato

L'unione domestica registrata è un istituto giuridico moderno e flessibile rivolto a due adulti con tendenze omosessuali che intendono assumersi responsabilità reciproche. Essi non ottengono solo vantaggi da questa legge, ma assumono anche compiti e obblighi.

Non solo vantaggi
ma anche obblighi

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sull'unione domestica registrata.



Testo in votazione

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell'Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

² Nell'ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 1997⁷ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell'entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla trasposizione nel diritto svizzero e all'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen e di Dublino.

- 1 RS 101
- 2 FF 2004 5273
- 3 FF 2004 5747
- 4 FF 2004 5777
- 5 FF 2004 5791
- 6 FF 2004 5795
- 7 RS 138.1

³ Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia rimane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1 capoverso 1:

- a. Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;
- b. Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Art. 3

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931⁸ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Sezione 2a: Imprese di trasporto

Art. 22a^{bis}

¹ Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza.

² Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione.

³ Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo stipulato con l'impresa dall'ufficio federale competente.

Art. 22a^{ter}

¹ Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l'impresa di trasporto aereo, stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata in Svizzera.

² L'obbligo di assistenza comprende:

- a. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione;

⁸ RS 142.20



- b. l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

3 L'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

- a. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
- b. i costi dell'accompagnamento;
- c. i costi del rinvio coatto.

4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui persone trasportate sono state autorizzate a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁹. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

5 Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

6 Si possono chiedere garanzie.

Art. 22g

Ai ricorsi che si fondano sulle disposizioni della presente sezione si applica l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati (LPD).

Sezione 3a: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 22h

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen¹¹ è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 22i

¹ L'ufficio federale competente funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen¹².

⁹ RS 142.31

¹⁰ RS 235.1

¹¹ Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (FF 2004 5747); Acc. tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen; Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF 2004 5791).

¹² Vedi nota 11

² In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

- a. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
- b. l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari;
- c. indicazioni relative ai documenti d'identità;
- d. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

³ Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare *in loco*, segnatamente informazioni relative all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'*acquis* di Schengen. Consulta in merito l'Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 22j

¹ Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 22a^{bis} e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 22a^{ter}.

² A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 22i capoverso 2 lettere b–d.

³ Gli articoli 22h e 22k–22o si applicano per analogia.

Art. 22k

¹ Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
- c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

³ Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.



⁴ Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 22l

¹ Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

² La persona interessata deve essere almeno informata in merito:

- a. al detentore della collezione di dati;
- b. alle finalità del trattamento dei dati;
- c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
- d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 22m;
- e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione sia esplicitamente prevista dalla legge.

Art. 22m

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD¹³. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 22n

¹ La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD¹³.

² Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 22o

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD¹³ e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Sezione 3b: Eurodac

Art. 22p

¹ I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entra-

¹³ RS 235.1

no illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino¹⁴ e che non vengono respinti alla frontiera.

² Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

- a. il luogo e la data del fermo in Svizzera;
- b. il sesso della persona fermata;
- c. la data del rilevamento delle impronte digitali;
- d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

³ I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁴ I dati rilevati in base ai capoversi 2 e 3 sono trasmessi all'ufficio federale competente, che li inoltra all'unità centrale.

⁵ I dati di cui al capoverso 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'ufficio federale competente chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

- a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
- b. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁶ Le procedure di cui ai capoversi 1–5 sono rette dagli articoli 102b–102g della legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹⁵.

Art. 23b

¹ L'ufficio federale competente punisce con una multa fino a 8000 franchi per persona trasportata l'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che, in violazione dell'obbligo di diligenza, trasporta persone sprovviste dei documenti di viaggio necessari al transito, all'entrata o alla partenza.

¹⁴ Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF **2004** 5777); Prot. sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino; Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF **2004** 5791).

¹⁵ RS **142.31**



² Non pronuncia alcuna multa se:

- a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;
- b. non si poteva ragionevolmente esigere dall'impresa di trasporto di scoprire la falsificazione o la contraffazione dei documenti di viaggio;
- c. l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare la persona in questione;
- d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹⁶.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

⁴ In casi di lieve entità, l'ufficio federale competente può rinunciare a infliggere la multa, in particolare se il mantenimento, l'assistenza e il rinvio coatto non hanno occasionato spese non coperte.

⁵ Nel fissare l'ammontare della multa, l'ufficio federale competente tiene conto di un eventuale accordo di cooperazione giusta l'articolo 22a^{bis} capoverso 3.

⁶ Si applicano le disposizioni di procedura contenute nella legge federale del 22 marzo 1974¹⁷ sul diritto penale amministrativo.

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁶ sull'asilo

Titolo prima dell'art. 96

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Sezione 1: Principi

Art. 96 Trattamento di dati personali

Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l'Ufficio federale, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992¹⁸ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 99 cpv. 1

¹ Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai 14 anni.

¹⁶ RS 142.31

¹⁷ RS 313.0

¹⁸ RS 235.1

Sezione 2: Trattamento dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino

Art. 102a Eurodac

¹ L'Ufficio federale, insieme all'unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell'ambito dell'applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino¹⁹.

² Trasmette all'unità centrale i dati seguenti:

- a. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
- b. il sesso della persona richiedente;
- c. le impronte digitali rilevate in base all'articolo 99 capoverso 1;
- d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e. la data del rilevamento delle impronte digitali;
- f. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

³ I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all'Ufficio federale.

⁴ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'Ufficio federale chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino

¹ Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

¹⁹ Vedi nota 14



- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
- c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

³ Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

⁴ Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 102d Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

¹ Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

² La persona interessata deve essere almeno informata in merito:

- a. al detentore della collezione di dati;
- b. alle finalità del trattamento dei dati;
- c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
- d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 102e;
- e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

Art. 102e Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD²⁰. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 102f Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso

¹ La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD²⁰.

² Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 102g Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD²⁰ e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

²⁰ RS 235.1

Art. 107a Procedura in base alla normativa di Dublino

I ricorsi interposti contro le decisioni di non entrata nel merito di domande presentate da richiedenti l'asilo che possono partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non hanno effetto sospensivo. L'effetto sospensivo può essere tuttavia accordato qualora vi siano indizi fondati che in tale Stato sono violati i diritti garantiti dalla Convenzione del 4 novembre 1950²¹ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Titolo prima dell'art. 115

Capitolo 10: Disposizioni penali

Sezione 1: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2

Titolo prima dell'art. 117a

Sezione 2: Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2

Art. 117a²² Trattamento indebito di dati personali

Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Titolo prima dell'art. 118

Sezione 3: Perseguimento penale

Art. 118, rubrica

Abrogata

3. Legge del 14 marzo 1958²³ sulla responsabilità

Capo Va: Responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen

Art. 19a

¹ La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen.

² La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.

²¹ RS 0.101

²² All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale (FF 2002 7351), l'articolo 117a avrà il seguente tenore:
Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.

²³ RS 170.32



Art. 19b

La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se:

- a. l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen²⁴, nell'utilizzare il Sistema d'informazione Schengen, ha inserito dati errati o memorizzato dati indebitamente; e
- b. sulla base di tale segnalazione, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19c

L'autorità federale competente pronuncia con decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L'articolo 10 capoverso 1 è applicabile per analogia.

4. Codice penale²⁵

Art. 35¹octies²⁶ cpv. 3 lett. f e cpv. 7

³ Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti:

- f. Schengen, secondo gli accordi di associazione alla normativa di Schengen²⁴.

⁷ Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali, il servizio Interpol o i servizi Schengen.

Art. 35¹novies²⁷

e. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza

Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen²⁴ attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 35¹decies²⁸

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

¹ L'Ufficio federale di polizia istituisce e gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema

²⁴ Vedi nota 11

²⁵ RS 311.0

²⁶ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 della parte generale del Codice penale (FF 2002 7351): art. 355.

²⁷ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 della parte generale del Codice penale (FF 2002 7351): art. 355a

²⁸ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 della parte generale del Codice penale (FF 2002 7351): art. 355b

informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali, che raccoglie dati relativi a persone, veicoli e altri oggetti ricercati.

² Il N-SIS è uno strumento a disposizione di uffici federali e cantonali per adempiere i seguenti compiti legali:

- a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne la dimora per avviare un'istruzione penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;
- b. ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen²⁹;
- c. individuare la dimora di persone scomparse;
- d. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle misure tutorie, ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
- e. individuare il domicilio o la dimora di testimoni nonché di persone accusate, imputate o condannate nell'ambito o a conclusione di un procedimento penale;
- f. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;
- g. ricercare veicoli e altri oggetti perduti o rubati.

³ I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. Ufficio federale di polizia;
- b. Ministero pubblico della Confederazione;
- c. Ufficio federale di giustizia;
- d. autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
- e. autorità preposte all'esecuzione delle pene;
- f. autorità della giustizia militare;
- g. Ufficio federale della migrazione;
- h. rappresentanze svizzere all'estero;
- i. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri;
- j. altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

⁴ I seguenti uffici possono richiamare dati dal N-SIS, mediante pro-

²⁹ Vedi nota 11



cedura informatizzata, per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. Ufficio federale di polizia, Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio federale di giustizia, autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché autorità doganali e di confine;
- b. Ufficio federale della migrazione, rappresentanze svizzere all'estero nonché autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui necessitano di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b.

⁵ I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione della polizia, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.

⁶ Per quanto necessario, i dati contenuti in RIPOL e nel registro centrale degli stranieri (RCS) possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

⁷ Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
- b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
- c. quali autorità di cui al capoverso 3 sono autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
- d. a quali autorità e terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
- e. i diritti delle persone interessate, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;
- f. l'obbligo di comunicare a posteriori alle persone interessate che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso 3 sono state distrutte, se:
 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS;
 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi; e
 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
- g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

⁸ Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 7 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 18 della legge federale del 21 marzo 1997³⁰ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e l'articolo 14 della

legge federale del 7 ottobre 1994³¹ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 35¹undecies³²

Ufficio SIRENE ¹ Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE³³) responsabile del N-SIS.

² L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.

5. Legge federale del 13 dicembre 1996³⁴ sul materiale bellico

Art. 17 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Esso può prevedere per l'esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l'ottenimento dell'autorizzazione o eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione.

6. Legge del 20 giugno 1997³⁵ sulle armi

Art. 1 cpv. 2 frase introduttiva

² Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di: ...

Art. 4 cpv. 1 lett. a e 4

¹ Per armi s'intendono:

- a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona od oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);

⁴ Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.

Art. 5, rubrica e cpv. 1 lett. a, cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 6

Divieti in materia di armi e parti essenziali di armi

¹ Sono vietati l'acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l'importazione di:

- a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente;

³¹ RS 360

³² Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 della parte generale del Codice penale (FF 2002 7351): art. 355c

³³ Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).

³⁴ RS 514.51

³⁵ RS 514.54



^{1bis} Sono parimenti vietati l'acquisto e l'importazione di ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, di loro parti essenziali nonché di parti essenziali di armi da fuoco per il tiro a raffica.

^{1ter} È parimenti vietato il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica, di armi da fuoco che simulano un oggetto d'uso corrente, di ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché di loro parti essenziali.

⁶ *Abrogato*

Art. 6 Restrizioni relative a taluni dispositivi e alle munizioni speciali

Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche:

- a. l'acquisto, la fabbricazione e l'importazione di dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone (art. 4 cpv. 1 lett. b);
- b. l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'importazione di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento e che non sono utilizzati né in occasione delle consuete manifestazioni di tiro né per la caccia (munizioni speciali).

Art. 6a Successione ereditaria

¹ Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi per le quali vige un divieto in virtù dell'articolo 5 capoverso ^{1ter}, devono chiedere, entro sei mesi, un'autorizzazione eccezionale.

² L'autorizzazione eccezionale vale per tutti gli oggetti che, entro il termine di cui al capoverso 1, non vengono alienati a un avente diritto.

Art. 6b Attestazione ufficiale

¹ Alle persone domiciliate all'estero l'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 5 può essere rilasciata soltanto se presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.

² Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

Titolo prima dell'art. 8

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi

Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi

Art. 8, rubrica e cpv. 1, 1^{bis}, 2^{bis} e 3–5

Obbligo del permesso d'acquisto di armi

¹ Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.

^{1bis} La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.

^{2bis} Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.

³⁻⁵ *Abrogati*

Art. 9 Competenza

Il permesso d'acquisto di armi è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all'estero, dall'autorità competente del Cantone in cui l'arma è acquistata.

Art. 9a Attestazione ufficiale

¹ Le persone domiciliate all'estero devono presentare alla competente autorità cantonale un'attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma.

² Se l'autenticità dell'attestazione è dubbia o se l'attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all'Ufficio centrale. Quest'ultimo verifica l'attestazione o può eventualmente rilasciarne una.

Art. 9b Validità del permesso d'acquisto di armi

¹ Il permesso d'acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma.

² Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un'arma acquistata legalmente, d'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d'acquisto per successione ereditaria.

³ Il permesso d'acquisto di armi è valido sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

Art. 9c Annuncio dell'alienante

Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d'acquisto di armi dell'acquirente all'autorità competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi secondo l'articolo 9.

Art. 10 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi

¹ Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza il permesso d'acquisto di armi:

- a. fucili a colpo singolo e a più canne nonché le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;



- b. fucili a ripetizione, designati dal Consiglio federale, impiegati normalmente per il tiro sportivo e fuori del servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 1995³⁶ o per la caccia in Svizzera.

² Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'applicazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.

Art. 10a Verifica da parte dell'alienante

¹ Chi aliena un'arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) deve verificare l'identità e l'età dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.

² L'arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l'alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d'impedimento all'acquisto giusta l'articolo 8 capoverso 2.

³ L'articolo 9a si applica per analogia.

Art. 11 Contratto scritto

¹ Per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d'acquisto di armi (art. 10) dev'essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l'arma o la parte essenziale di arma;
- b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma o la parte essenziale di arma;
- c. tipo, fabbricante, designazione, numero dell'arma, nonché data e luogo dell'alienazione;
- d. un'indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32^f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.

³ Chi aliena armi da fuoco deve inviare al servizio di comunicazione (art. 38a) una copia del contratto, entro 30 giorni dalla stipulazione. I Cantoni possono prevedere anche altre forme appropriate di comunicazione.

⁴ Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi ai sensi dell'articolo 10 devono trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a–c al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengono alienati a un avente diritto.

⁵ È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente o, per le persone domiciliate all'estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l'arma da fuoco è stata acquistata.

³⁶ RS 510.10

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Possesso di armi e di parti essenziali di armi

Art. 12

È legittimato al possesso di un'arma o di una parte essenziale di arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto.

Art. 13 e 14

Abrogati

Titolo prima dell'art. 15

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 15 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

¹ Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

² L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempite. Per la verifica, l'articolo 10a è applicabile per analogia.

Art. 16 cpv. 1

¹ Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.

Art. 16a Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Art. 18 Fabbricazione e riparazione a titolo professionale

¹ Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono, necessita di una patente di commercio di armi.

² Chiunque, a titolo professionale, ripara armi da fuoco, necessita di una patente di commercio di armi.

Art. 18a Contrassegno di armi da fuoco

¹ I fabbricanti di armi da fuoco e di loro parti essenziali devono contrassegnare singolarmente tali oggetti affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili.

² Le armi da fuoco o le loro parti essenziali importate in Svizzera devono essere munite ciascuna di un proprio contrassegno. Il Consiglio federale può disporre che le armi da fuoco non contrassegnate possano essere importate per un anno al massimo.



³ Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né cancellato né modificato senza mezzi meccanici.

Art. 20 cpv. 1

¹ È vietato modificare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare i numeri di controllo delle armi nonché accorciare armi da fuoco portatili.

Art. 21 Contabilità

¹ I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

² I libri contabili ai sensi del capoverso 1 nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali vanno conservati per un periodo di dieci anni.

³ I documenti ai sensi del capoverso 2 vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d'acquisto di armi:

- a. una volta scaduto il termine di conservazione;
- b. dopo la cessazione dell'attività professionale; o
- c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

Art. 22a cpv. 2

² Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.

Art. 22b Bolletta di scorta

¹ Chi intende importare armi da fuoco in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³⁷ ne informa l'Ufficio centrale prima della prevista esportazione.

² L'Ufficio centrale rilascia una bolletta di scorta che deve accompagnare le armi da fuoco fino al luogo di destinazione.

³ La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco di cui è prevista l'esportazione nonché i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte.

⁴ La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco in questione.

⁵ L'Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell'esportazione delle armi da fuoco.

Art. 25 cpv. 4

Abrogato

³⁷ Vedi nota 11

Art. 25a Importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

¹ Chi, nel traffico passeggeri, intende importare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni, necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25. L'autorizzazione può essere rilasciata per la durata di un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per la durata massima di un anno.

² A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³⁸ l'autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d'arma da fuoco. L'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco.

³ Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo dell'autorizzazione i cacciatori e i tiratori.

⁴ Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d'arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.

Art. 25b Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

¹ Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³⁸ deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d'arma da fuoco.

² La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.

Capitolo 7a: Trattamento e protezione dei dati

Sezione 1: Principi

Art. 32a Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e del servizio di comunicazione

Le competenti autorità cantonali e il servizio di comunicazione trasmettono all'Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono:

- a. sull'identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte essenziale di arma;
- b. sull'identità delle persone con domicilio in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³⁸ che hanno acquistato in Svizzera un'arma o una parte essenziale di arma;
- c. sulle armi o parti essenziali di armi acquistate.

Art. 32b Banca dati

¹ L'Ufficio centrale tiene una banca dati sulle informazioni trasmessegli secondo l'articolo 32a.

³⁸ Vedi nota 11



² Il Consiglio federale disciplina il controllo, la conservazione, la rettifica e la distruzione dei dati.

Art. 32c Trasmissione di dati

¹ Le informazioni di cui all'articolo 32a lettere b e c devono essere trasmesse alle competenti autorità dello Stato di domicilio dell'acquirente.

² Le informazioni di cui all'articolo 32a lettera a possono essere trasmesse alle competenti autorità dello Stato di domicilio dell'acquirente.

Sezione 2: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 32d Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³⁹ è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

¹ Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
- c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

³ Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

⁴ Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 32f Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

¹ Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

³⁹ Vedi nota 11

² La persona interessata deve essere almeno informata in merito:

- a. al detentore della collezione di dati;
- b. alle finalità del trattamento dei dati;
- c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
- d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 32g;
- e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

Art. 32g Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁰ sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 32h Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso

¹ La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD⁴⁰.

² Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 32i Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale
della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD⁴⁰ e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Art. 33 cpv. 1 lett. a ed f e cpv. 3 lett. a

¹ È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- f. in quanto fabbricante non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 18a.

³ È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

⁴⁰ RS 235.1



- a. aliena, procura per mediazione, importa, fabbrica o ripara armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

Art. 34 cpv. 1 lett. c, d, f^{bis}, f^{ter} ed i

¹ È punito con l'arresto o con la multa chiunque:

- c. viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15);
- d. non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 11 capoversi 1 e 2 oppure fornisce indicazioni false o incomplete nel contratto;
- f^{bis}. non adempie gli obblighi ai sensi dell'articolo 22b oppure ottiene la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;
- f^{ter}. in quanto viaggiatore proveniente da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴¹ porta con sé armi da fuoco, parti essenziali di armi o munizioni senza avere la carta europea d'arma da fuoco (art. 25a cpv. 4);
- i. non adempie gli obblighi di comunicazione ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2^{bis}, 9c nonché 11 capoversi 3 e 4.

Art. 38a Servizio di comunicazione

¹ I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d'importanza nazionale attive nel settore delle armi.

² Il servizio di comunicazione assume i compiti che gli sono conferiti secondo gli articoli 11 capoversi 2 e 3 nonché 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

Art. 39 cpv. 2 frase introduttiva e lett. c

² All'Ufficio centrale competono, oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoverso 5, 25 capoverso 3 e 32c, segnatamente i compiti di:

- c. assicurare lo scambio di informazioni con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴¹.

Art. 40 cpv. 3 secondo periodo

³ ... Esso designa le autorità autorizzate a immettere e a consultare direttamente tali dati o alle quali possono essere comunicati dati nel singolo caso.

Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004

¹ Chiunque è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l'oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.

⁴¹ Vedi nota 11

² La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:

- a. le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;
- b. le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare.

7. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴² sull'imposta federale diretta

Art. 182 cpv. 1 e 2

¹ L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

² Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

8. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 57^{bis} Procedura

¹ L'autorità, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

² Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d'imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. In ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

³ Le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso sono applicabili per analogia.

9. Legge federale del 3 ottobre 1951⁴⁴ sugli stupefacenti

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L'Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.

⁴² RS 642.11

⁴³ RS 642.14

⁴⁴ RS 812.121



Capitolo 3a: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 18a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴⁵ è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

Art. 18b Obbligo d'informare in occasione della raccolta di dati personali

¹ Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

² La persona interessata deve essere almeno informata in merito:

- a. al detentore della collezione di dati;
- b. alle finalità del trattamento dei dati;
- c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
- d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 18c;
- e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

Art. 18c Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁶ sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 18d Restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso

¹ La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD⁴⁶.

² Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

⁴⁵ Vedi nota 11

⁴⁶ RS 235.1

Art. 18e Legittimazione a ricorrere dell'Incaricato federale
della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD⁴⁷ e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 3.



Testo in votazione

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) del 18 giugno 2004

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129
capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002²,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 2 Principio

¹ Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

² In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

³ Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica

Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 3 Condizioni

¹ Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

² Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

¹ RS 101

² FF 2003 1165

Art. 4 Impedimenti

¹ È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.

² Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura

Art. 5 Domanda

¹ La domanda di registrazione si fa all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

² I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

³ I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.

Art. 6 Esame

L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se non sussistono impedimenti.

Art. 7 Forma

¹ L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

² La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

Art. 8 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 3: Annullamento

Art. 9 Annullabilità assoluta

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisito la capacità di discernimento;
- b. l'unione domestica è stata registrata in violazione dell'articolo 4.



² Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente nel domicilio dei partner.

Art. 10 Annullabilità relativa

¹ Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

² L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.

³ Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.

Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento

¹ L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

² I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Diritti e doveri generali

Art. 12 Assistenza e rispetto

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.

Art. 13 Mantenimento

¹ I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

² Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

³ Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

Art. 14 Abitazione comune

¹ Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

² Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.

Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica

¹ Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

² Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se:

- a. ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o
- b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

³ Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

⁴ Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 16 Obbligo d'informazione

¹ Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

² Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

³ Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 17 Sospensione della vita comune

¹ Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

² Ad istanza di parte, il giudice:

- a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell'altro;
- b. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

³ Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

⁴ In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18 Beni dei partner

¹ Ciascun partner dispone dei suoi beni.

² Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.



Art. 19 Prova

¹ Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

² Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.

Art. 20 Inventario

¹ Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

² Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Art. 21 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.

Art. 22 Restrizione del potere di disporre

¹ Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

² Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.

Art. 23 Debiti tra partner

¹ Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

² Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev'essere garantita.

Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d'averne un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

Art. 25 Convenzione patrimoniale

¹ I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196–219 del Codice civile³, CC).

³ RS 210

² Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.

³ La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

⁴ Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

Sezione 3: Effetti particolari

Art. 26 Esclusione del matrimonio

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.

Art. 27 Figli del partner

¹ Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

² In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC⁴, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Condizioni

Art. 29 Richiesta comune

¹ Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

² Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

³ I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.

⁴ RS 210



Art. 30 Azione

Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

Sezione 2: Effetti

Art. 31 Diritto successorio

¹ Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

² Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.

Art. 32 Attribuzione dell'abitazione comune

¹ Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

² Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

³ Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Art. 33 Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

Art. 34 Contributo di mantenimento

¹ In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

² Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

³ Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

⁴ Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126–132 CC⁵ concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Sezione 3: Procedura

Art. 35

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 37 Coordinamento con modifiche di altre leggi (n. 18, 22 e 29 dell'allegato)

1. Modifica della parte generale del Codice penale⁶, del 13 dicembre 2002

Art. 66^{ter}, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale (CP), del 13 dicembre 2002⁷, l'articolo 66^{ter}, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 55a, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a CP con il seguente tenore:

Art.55a

3. Sospensione
del procedimento.
Coniuge o partner
registrato quale
vittima

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è:
 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o

⁵ RS 210

⁶ RS 311.0

⁷ FF 2002 7351



2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

...

Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 52 CP va integrato come segue:

Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento

Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 52 CP va modificato come segue:

1. Motivi d'impunità.
Punizione priva
di senso

Art. 110

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002⁸, l'articolo 110 numero 2 nel tenore della presente modifica diventerà il nuovo capoverso 1 dell'articolo 110 con il seguente tenore:

¹ Per *congiunti* di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.

2. Modifica della parte generale del Codice penale militare⁹, del 21 marzo 2003

Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare (CPM), del 21 marzo 2003¹⁰, l'articolo 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 46b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a CPM con il seguente tenore:

⁸ FF 2002 7351

⁹ RS 321.0

¹⁰ FF 2003 2438

Art. 46b

3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner registrato quale vittima

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è:
 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

...

Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 45 CPM va integrato come segue:

IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento

Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 45 CPM va modificato come segue:

1. Motivi d'impunità.
Riparazione

3. Modifica della legge federale del 25 giugno 1982¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 3 ottobre 2003 (1^a revisione della LPP)

Art. 79a cpv. 5

Se la presente legge entra in vigore simultaneamente alla 1^a revisione della LPP¹² o successivamente, l'articolo 79a capoverso 5 diventerà articolo 79b capoverso 4 con il seguente tenore:

⁴ I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata in virtù dell'articolo 22c LFLP¹³ non sono soggetti a limitazioni.

¹¹ RS 831.40

¹² Entrata in vigore: 1° gen. 2006 (RU 2004 1677)

¹³ RS 831.42



Se la presente legge entra in vigore prima della 1^a revisione della LPP, all'entrata in vigore della 1^a revisione della LPP gli articoli 79a e 79b riceveranno il seguente tenore:

Art. 79a Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.

Art. 79b Riscatto

¹ L'istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

² Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilità di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

³ Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

⁴ I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata in virtù dell'articolo 22c LFLP¹⁴ non sono soggetti a limitazioni.

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁴ RS 831.42

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 29 settembre 1952¹⁵ sulla cittadinanza

Art. 15 cpv. 5 e 6

⁵ Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

⁶ I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.

2. Legge federale del 26 marzo 1931¹⁶ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 7 cpv. 3

³ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai partner registrati.

Art. 17 cpv. 3

³ Il capoverso 2 si applica per analogia ai partner registrati.

3. Legge del 26 giugno 1998¹⁷ sull'asilo

Art. 51 cpv. 1

¹ I coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

Art. 63 cpv. 4

⁴ La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge o al partner registrato né ai figli.

¹⁵ RS 141.0

¹⁶ RS 142.20

¹⁷ RS 142.31



Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:

...

Art. 78 cpv. 3

³ La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge o al partner registrato né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

4. Legge del 21 marzo 1997¹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 61 Incompatibilità personale

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

² Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

5. Legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa

Art. 10 cpv. 1 lett. b e b^{bis}

¹ Le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- b^{bis}. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;

6. Legge del 24 marzo 2000²⁰ sul personale federale

Art. 30 cpv. 2

² Il datore di lavoro può far valere il diritto di regresso nei confronti del coniuge o del partner registrato dell'impiegato, dei suoi parenti in linea ascendente e discen-

¹⁸ RS 172.010

¹⁹ RS 172.021

²⁰ RS 172.220.1

dente o di persone che vivono con lui nella stessa economia domestica, soltanto se hanno provocato intenzionalmente o per grave negligenza l'impedimento al lavoro.

7. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943²¹

Art. 4

Incompatibilità
personale

¹ Non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado, in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

² Chi, contraendo matrimonio o un'unione domestica registrata o instaurando una convivenza di fatto, viene a trovarsi in un siffatto rapporto rinuncia per ciò stesso alla sua carica.

Art. 22 cpv. 1 lett. a

¹ I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi:

- a. in qualsiasi causa nell'esito della quale abbiano un interesse diretto essi stessi:
 1. il loro coniuge, il loro partner registrato o la persona con cui convivono di fatto,
 2. loro parenti o affini in linea retta e, fino al quarto grado, in linea collaterale,
 3. il coniuge o il partner registrato di fratelli o sorelle del loro coniuge o del loro partner registrato,
 4. la persona di cui sono tutori o curatori;

Art. 44 lett. b e b^{bis}

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei casi seguenti:

- b. rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio (art. 94 CC²²) o alla registrazione dell'unione domestica (art. 3

²¹ RS 173.110

²² RS 210



cpv. 2 della legge del 18 giugno 2004²³ sull'unione domestica registrata);

b^{bis}. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149 CC) o dello scioglimento dell'unione domestica registrata su richiesta comune (art. 29 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata);

8. Codice civile²⁴

Art. 21

2. Affinità ¹ Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.

² L'affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata da cui deriva.

Art. 95, titolo marginale e cpv. 1

B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela ¹ È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.

Art. 105 n. 3

È data una causa di nullità se:

3. la celebrazione era vietata per parentela.

Art. 328 cpv. 2

² È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.

Art. 462, titolo marginale e frase introduttiva

B. Coniuge superstite e partner registrato superstite Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:

1. *Concerne solo il testamento tedesco*
2. *Concerne solo il testamento tedesco*
3. *Concerne solo il testamento tedesco*

Art. 470 cpv. 1

¹ Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

²³ FF 2004 2755

²⁴ RS 210

Art. 471 n. 3

La porzione legittima è:

3. della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.

Art. 612a cpv. 4

⁴ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

9. Legge federale del 4 ottobre 1991²⁵ sul diritto fondiario rurale

Art. 10a Unione domestica registrata

Le disposizioni della presente legge concernenti i coniugi e l'abitazione familiare si applicano per analogia ai partner registrati.

10. Legge federale del 16 dicembre 1983²⁶ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 7 lett. b

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- b. i parenti in linea ascendente e discendente dell'alienante ed il suo coniuge o il suo partner registrato;

Art. 12 lett. d

L'autorizzazione è negata in ogni caso se:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un appartamento, il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi figli minori di 20 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

11. Codice delle obbligazioni²⁷

Art. 134 cpv. 1 n. 3^{bis}

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

- 3^{bis}. per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata;

²⁵ RS 211.412.11

²⁶ RS 211.412.41

²⁷ RS 220



b. Disdetta
da parte
del locatore

Art. 266m cpv. 3

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

Art. 266n

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato.

Art. 273a cpv. 3

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

Art. 331d cpv. 5

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

Art. 331e cpv. 5 e 6

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile²⁸ e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993²⁹ sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 338 cpv. 2

² Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

²⁸ RS 210
²⁹ RS 831.42

Art. 339b cpv. 2

² Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.

Art. 494 cpv. 4

⁴ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

12. Legge federale del 4 ottobre 1985³⁰ sull'affitto agricolo

Art. 18 cpv. 2, primo periodo

² Se la disdetta è data dal locatore, un discendente, il coniuge o il partner registrato dell'affittuario può dichiarare entro trenta giorni di subentrare nel contratto. ...

Art. 27 cpv. 2 lett. c

² Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l'affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell'affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando:

- c. il locatore, il suo coniuge o il suo partner registrato, un parente od affine stretto intende gestire personalmente la cosa affittata;

Art. 31 cpv. 2^{bis} lett. d

^{2bis} L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola se:

- d. il coniuge o il partner registrato che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente all'affitto particella per particella.

13. Legge federale del 2 aprile 1908³¹ sul contratto d'assicurazione

Art. 80

e. Esclusione
del pignoramento
e del fallimento

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

³⁰ RS 221.213.2

³¹ RS 221.229.1



f. Subingresso

Art. 81, titolo marginale e cpv. 1

¹ Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettoché non rifiutino espressamente un tal subingresso.

Art. 83 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Per partner registrato s'intende il partner registrato superstite.

³ Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili.

Art. 84 cpv. 1

¹ Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.

Art. 85

i. Ripudio della successione

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

Art. 86

Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento

¹ Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, concluso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

² Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

³ Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

14. Legge del 24 marzo 2000³² sul foro

Art. 15a Istanze e azioni nell'ambito dell'unione domestica registrata

Il foro del domicilio di una parte è imperativo per:

- a. le misure giudiziarie nell'ambito dell'unione domestica registrata;
- b. le azioni di annullamento dell'unione domestica registrata;
- c. le richieste comuni e azioni di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- d. le azioni di completamento o modifica di una sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata.

Art. 18 cpv. 1, primo periodo

¹ Per le azioni di diritto successorio nonché per quelle di liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di morte di uno dei coniugi o di uno dei partner registrati è competente il giudice dell'ultimo domicilio del defunto. ...

15. Legge del 4 dicembre 1947³³ di procedura civile federale

Art. 42 cpv. 1 lett. a

¹ Possono rifiutare di deporre:

- a. la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o
 1. il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto,
 2. i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale;

16. Legge federale dell'11 aprile 1889³⁴ sull'esecuzione e sul fallimento

Art. 10 cpv. 1 n. 2 e 2^{bis}

¹ I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

2. negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
- 2^{bis}. negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;

³² RS 272

³³ RS 273

³⁴ RS 281.1



Art. 26 cpv. 3

³ Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.

Art. 43 n. 2

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

2. contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004³⁵ sull'unione domestica registrata;

Art. 58

2. Decesso

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.

Art. 95a

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2

¹ Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore;

² Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o la tutela, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità tutoria per i minorenni, i tutelati o i curatelati.

Art. 151 cpv. 1

¹ La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:

- a. il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;

- b. se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC³⁶) o l'abitazione comune (art. 14 della legge del 18 giugno 2004³⁷ sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.

Art. 153 cpv. 2 lett. b e 2^{bis}

² L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

- b. al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC³⁸) o l'abitazione comune (art. 14 della legge del 18 giugno 2004³⁹ sull'unione domestica registrata).

^{2bis} Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.

Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. c

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

- c. I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004⁴⁰ sull'unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Art. 305 cpv. 2

² I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.

36 RS 210
37 FF 2004 2755
38 RS 210
39 FF 2004 2755
40 FF 2004 2755



17. Legge federale del 18 dicembre 1987⁴¹ sul diritto internazionale privato

Art. 45 cpv. 3

³ Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

Capitolo 3a: Unione domestica registrata

Art. 65a

I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3, eccettuati gli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2, si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art. 65b

II. Scioglimento; foro del luogo di registrazione

Se i partner non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o le istanze concernenti lo scioglimento dell'unione domestica registrata sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di registrazione, sempreché sia impossibile proporre l'azione o l'istanza nel domicilio di uno dei partner o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 65c

III. Diritto applicabile

¹ Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applica il diritto svizzero; è fatto salvo l'articolo 49.

² Oltre ai diritti richiamati nell'articolo 52 capoverso 2, i partner possono scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica.

Art. 65d

IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica

Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:

- a. pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica; e
- b. la proposizione dell'azione o dell'istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.

18. Codice penale⁴²

Coniuge o
partner registrato
quale vittima

Art. 66^{ter}, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a⁴³

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è:
 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

...

Art. 110 n. 2⁴⁴

Per la terminologia di questo Codice valgono le disposizioni seguenti:

2. I congiunti di una persona sono il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli adottivi.

Art. 123 n. 2, quarto e quinto comma

2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio,

...

se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,

L'attuale quarto comma diviene quinto comma.

⁴² RS 311.0; FF 2002 7351

⁴³ Cfr. art. 37 della legge del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (Coordinamento con le modifiche di altre leggi, n. 1), FF 2004 2762.

⁴⁴ Cfr. art. 37 della legge del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (Coordinamento con le modifiche di altre leggi, n. 1), FF 2004 2762.



Art. 126 cpv. 2 lett. b^{bis}

² Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:

^{bis}, contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o

Art. 180 cpv. 2 lett. a^{bis}

² Il colpevole è perseguito d'ufficio se:

^{abis}, è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o

Art. 187 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 188 n. 2

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 192 cpv. 2

² Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 193 cpv. 2

² Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 215

Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata, è punito con la detenzione.

Bigamia nel
matrimonio o
nell'unione
domestica
registrata

*Art. 395 cpv. 1*⁴⁵

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.

19. Legge federale del 15 giugno 1934⁴⁶ sulla procedura penale

Art. 75 lett. a e a^{bis}

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l'imputato;
- a^{bis}. i parenti e gli affini dell'imputato in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate;

Art. 231 cpv. 1 lett. b

¹ La revisione può essere domandata:

- b. dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge o dal partner registrato;

Art. 270 lett. b

Possono ricorrere per cassazione:

- b. dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente;

20. Legge federale del 4 ottobre 1991⁴⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva

² Il coniuge o il partner registrato della vittima, i figli e i genitori della stessa e altre persone unite ad essa da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne:

...

⁴⁵ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002 (FF **2002** 7351), l'art. 395 cpv. 1 nel tenore della presente revisione diverrà art. 382 cpv. 1.

⁴⁶ RS **312.0**

⁴⁷ RS **312.5**



21. Legge federale del 22 marzo 1974⁴⁸ sul diritto penale amministrativo

Art. 29 cpv. 1 lett. b e b^{bis}

¹ I funzionari cui spetta di condurre un'inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:

- b. sono il coniuge o il partner registrato dell'imputato o convivente di fatto con lui;
- b^{bis}. sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l'imputato;

Art. 85 cpv. 1

¹ La revisione può essere domandata dall'imputato e, se questi è deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti in linea retta e dai suoi fratelli e sorelle.

22. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴⁹

Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a⁵⁰

Coniuge o partner
registrato quale
vittima

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è:
 - 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
 - 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
 - 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

...

Art. 156 n. 3

- 3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la

⁴⁸ RS 313.0

⁴⁹ RS 321.0; FF 2003 2438

⁵⁰ Cfr. art. 37 della legge del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (Coordinamento con le modifiche di altre leggi, n. 2), FF 2004 2762.

vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 232c cpv. 1

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.

23. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁵¹

Art. 33 lett. b, b^{bis}, d e d^{bis}

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:

- b. sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con lei;
- b^{bis}. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;
- d. sono il coniuge o il partner registrato dell'avvocato di una parte o convivono di fatto con lui;
- d^{bis}. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado con l'avvocato di una parte.

Art. 75 lett. a, a^{bis} e c

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. il coniuge dell'imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;
- a^{bis}. i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell'imputato o indiziato;
- c. le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o a^{bis} al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell'anonimato conformemente agli articoli 98b-98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.

⁵¹ RS 322.1



Art. 98a Principio

Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o a^{bis}, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.

Art. 98b lett. b

La tutela dell'anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno può essere garantita d'ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni:

- b. se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone chiamate a dare informazioni esponano se stessi oppure congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o a^{bis} a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio nei beni giuridici penalmente protetti.

Art. 202 lett. b

Possono chiedere la revisione:

- b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;

24. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵² sull'imposta federale diretta

Art. 9, rubrica e cpv. I^{bis}

Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale

^{Ibis} Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

Art. 12 cpv. 3

³ Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004⁵³ sull'unione domestica registrata.

⁵² RS **642.11**

⁵³ FF **2004 2755**

Art. 109 cpv. 1 lett. b e bbis

¹ Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se:

- b. è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
- bbis. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

25. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 4

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

26. Legge federale del 19 dicembre 1958⁵⁵ sulla circolazione stradale

Art. 63 cpv. 3 lett. b

³ Possono essere escluse dall'assicurazione:

- b. le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;

Art. 70 cpv. 4 lett. a

⁴ Possono essere escluse dall'assicurazione:

- a. le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del ciclista, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;

27. Legge del 13 marzo 1964⁵⁶ sul lavoro

Art. 4 cpv. 1

¹ La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.

⁵⁴ RS 642.14

⁵⁵ RS 741.01

⁵⁶ RS 822.11



28. Legge federale del 6 ottobre 2000⁵⁷ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 13a Unione domestica registrata

¹ Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

² Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.

³ Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

29. Legge federale del 25 giugno 1982⁵⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 19a Partner registrati

Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.

Art. 30c cpv. 5 e 6

⁵ Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice.

⁶ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata anteriori all'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile⁵⁹ e all'articolo 22 LFLP⁶⁰.

Art. 37 cpv. 5, primo periodo⁶¹

⁵ Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento della liquidazione in capitale secondo i capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per scritto. ...

Art. 79a cpv. 5⁶²

⁵ La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata secondo l'articolo 22c LFLP⁶³.

⁵⁷ RS **830.1**

⁵⁸ RS **831.40**

⁵⁹ RS **210**

⁶⁰ RS **831.42**

⁶¹ Modifica della versione della 1^a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU **2004** 1677).

⁶² Cfr. art. 37 della legge del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (Coordinamento con le modifiche di altre leggi, n. 3), FF **2004** 2762.

⁶³ RS **831.42**

30. Legge del 17 dicembre 1993⁶⁴ sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 2

² Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Art. 22d Unione domestica registrata

Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 24 cpv. 2, primo periodo, e 3

² L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica. ...

³ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

31. Legge federale del 24 giugno 1977⁶⁵ sull'assistenza

Art. 6 Coniugi; partner registrati

Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.

Art. 8 lett. a e b

L'obbligo di rimborsare le spese (art. 14 e 16) è regolato secondo i principi seguenti:

- a. se la durata del domicilio di coniugi o partner registrati che vivono in comunione domestica è diversa, determinante è quella più lunga;
- b. se la comunione domestica è sciolta, è tenuto conto della durata del domicilio determinante fino a quel momento, purché i coniugi o i partner registrati non lascino il Cantone di domicilio;

Art. 32 cpv. 3

³ I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall'aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.

⁶⁴ RS 831.42

⁶⁵ RS 851.1

PP Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 5 giugno 2005:

- Sì agli Accordi di Schengen e Dublino
- Sì alla legge sull'unione domestica registrata